



15543/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Disciplinare
avvocati -
prescrizione

R.G.N. 26317/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15543

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Rep.
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 05/07/2016
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente Sezione - PU
- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - C.I.
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Sezione -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26317-2015 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in ROMA,

2016 (omissis) presso lo studio dell'avvocato

368 (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (omissis) per delega in calce al

ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA;


- intimati -

avverso la decisione n. 145/2015 del CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

Con deliberazione del 19.10.2007 notificata il 23.10.2007, il C.O.A. di Perugia sottoponeva l'Avv. (omissis) a procedimento disciplinare, in quanto il 25 marzo 2002 coinvolto nei disordini tra tifosi e Polizia sorti in concomitanza con la partita di calcio Roma-Inter, per i quali in sede penale gli era stata applicata, con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile nell'ottobre del 2003, la pena della reclusione per sei mesi oltre alla misura di prevenzione dell'obbligo di firma per tre anni, presso il Commissariato di Polizia, in occasione delle partite di calcio della Roma, misura divenuta definitiva il 25.02.2003. Il C.O.A. di Perugia con decisione del 22.06.2012 depositata il 9.05.2013, riteneva l'Avv.te^(omissis) responsabile delle violazioni disciplinari ascrittegli, ricondotte all'art. 5 comma 2 del Codice Deontologico Forense approvato nel 1997, e gli infliggeva la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della sua professione. Con sentenza del 17.07.2014-24.09.2015 il C.N.F. respingeva il ricorso proposto dal professionista avverso la decisione del C.O.A di Perugia. Contro questa sentenza notificatagli il 22.10.2015, il^(omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 2-3.11.2015 al PG presso questa Corte ed il 12-17.11.2015 al COA di Perugia, che non ha svolto difese. Col ricorso è stata anche chiesta in via preventiva e d'urgenza la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata pronuncia e quindi dell'inflitta sanzione, ai sensi dell'art. 36 comma 7 della L.P.F. n. 247 del 2012, ma all'adunanza camerale fissata per la trattazione dell'istanza, i difensori del ricorrente hanno desistito dalla richiesta di sospensiva, sicché con provvedimento del 9.02.2016 si è dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A sostegno del ricorso l'Avv.to^(omissis) ha dedotto "Eccezione di prescrizione ex art. 56 legge 247/2012 sui capi d'incolpazione A) B) C) rilevabile di ufficio" e chiesto che, in accoglimento del suo ricorso ed in riforma della sentenza del CNF, sia ritenuta estinta per prescrizione la violazione deontologica addebitatagli, risalendo i fatti d'incolpazione a circa 12 anni fa. Il ricorrente assume sostanzialmente che, quanto ai termini di prescrizione, al suo procedimento disciplinare ancora in corso al 2.02.2013, data di entrata in vigore dell'art. 56, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell'ordinamento forense, si dovrebbe applicare il limite di durata dell'azione disciplinare, pari a 7 anni e sei mesi, introdotto da quella nuova disposizione ed ormai superato, e ciò in quanto regime più mite da privilegiare ai sensi dell'art. 65, comma 5 del medesimo testo normativo

Il motivo non ha pregio. Le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, non legittimano l'attribuzione di portata retroattiva al precedente art. 56 del medesimo testo, implicante innovazioni del pregresso regime della prescrizione dell'azione disciplinare, contemplato dall'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933) e superato dalla nuova disciplina: d'altra parte diversa conclusione non è giustificata nemmeno dal disposto del comma 5 del medesimo articolo 65, secondo cui le norme contenute nel nuovo codice deontologico (*in vigore dal 15.12.2014*) se più favorevoli per l'incolpato si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore. Queste Sezioni Unite hanno, infatti, già reiteratamente affermato il principio che il comma 5 dell'art. 65 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme incriminatrici del previgente e del nuovo codice deontologico del 2014; ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni

amministrative, con conseguente inapplicabilità dell'invocata limitazione temporale, introdotta con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 (cfr Cass S.U. n. 11025 del 20.05.14; n. 1822 del 2.02.15; n. 14905 del 16.07.15; n. 23364 del 16.11.2015; n. 23836 del 23.11.15).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato COA svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016

Il Cons.est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 Jul 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,88
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: IL SOLE 24 ORE
IL: 27/07/2016

Numero: 15543

Anno: 2016

Civile



REPUBBLICA ITALIANA

15548 16

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Biagio	VIRGILIO	Presidente	R.G.N.25714/09
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.	
Dott. Massimo	FERRO	Consigliere	Cron. 15548
Dott. Guido	FEDERICO	Consigliere	Rep.
Dott. Giulia	IOFRIDA	Consigliere	Ud. 16/01/15

Dichiarazioni
fiscali
emendabilità

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- *ricorrente* -

contro

REDILCO REAL ESTATE spa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tesauro ed elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Valentina Adomato in via Flaminia Vecchia n. 785;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 81/38/08 depositata il 2 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente e l'avv. Rita Gradara per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto ed in subordine per l'accoglimento del ricorso.

196
2015

AM



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, per quel che ancora rileva ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento, emessa nei confronti della spa Redilco Real Estate, a seguito della liquidazione dell'IVA in base alla dichiarazione per il 2000, nella quale la contribuente aveva ammesso di avere esposto per errore un credito di imposta superiore a quello effettivamente vantato.

Secondo il giudice d'appello, "la contribuente, pur avendo ammesso tali errori, nel corso del primo grado aveva dimostrato sul piano sostanziale la non debenza della somma addebitatagli"; nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta era stato infatti riportato il credito d'imposta corretto, sicché "il computo degli importi era ritornato in pareggio, e pertanto nessun danno si era concretizzato a favore dell'erario. Conclusivamente.. ai fini della conferma della sentenza impugnata, rilevava il principio sancito dall'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000", secondo cui i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

La società contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. L'atto di impugnazione della sentenza, depositata il 2 ottobre 2008, risulta dal "cronologico" tempestivamente affidato per la notifica (alla società, elettivamente domiciliata presso lo studio Carbone e associati in via dell'Arcivescovado, 1, 20122 Milano), in data 16 novembre 2009, dall'avvocato dello Stato all'ufficiale giudiziario; non essendo stato consegnato il plico "per irreperibilità del destinatario", la notifica al medesimo indirizzo era nuovamente richiesta ed il successivo 18 dicembre 2009 l'atto veniva regolarmente consegnato a mani della impiegata dipendente Antonella Marino.

Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e



dispositivo, in quanto "dopo che la CTP aveva annullato la cartella per un vizio di notifica, dichiarando assorbita ogni altra censura, e che l'ufficio aveva proposto appello censurando tale statuizione nonché riproponendo le difese di merito, la detta sentenza, accolto il motivo d'appello inerente il vizio di notifica (che riteneva sanato con la proposizione del ricorso), aveva deciso la controversia nel merito in senso sfavorevole all'amministrazione finanziaria e si era conclusa con un dispositivo in cui "confermava la sentenza di primo grado".

La censura è infondata, ove si consideri che "sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo" (Cass. n. 15990 del 2014).

La chiara e articolata motivazione della sentenza consente infatti di comprendere *prima facie* che con l'espressione "conferma la sentenza di primo grado" il giudice d'appello non ha inteso confermare l'annullamento della cartella di pagamento per la sua "illegittima notificazione", ma, una volta ritenuto, in accoglimento del motivo dell'ufficio finanziario, che detta nullità era stata sanata, ha "confermato" l'annullamento della cartella per ragioni diverse, dopo essere passata all'esame del merito, ed aver accolto sul punto l'originaria domanda della contribuente e disatteso le difese dell'ufficio.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 bis, e dell'art. 8, comma 6 bis, del d.P.R. n. 322/98, anche in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, della legge n. 212/00, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.", l'amministrazione ricorrente sostiene che, "assumendo la contribuente di aver commesso errori nella dichiarazione IVA per il 2000, e contestando essa l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte richiestele in base a quella dichiarazione perché alla correzione dei dati erronei avrebbe provveduto

Am



riportando le cifre corrette nella dichiarazione per l'anno successivo, il Giudice d'appello che annulli la ripresa ritenendo valida tale forma di ritrattazione della dichiarazione applicherebbe in modo erroneo la generale clausola di buona fede di cui all'art. 10 l. 212/00 ed il principio di diritto posto dall'art. 2 co. 8 bis del d.P.R. 322/98, applicabile anche in materia di IVA, per cui la correzione di errori ed omissioni finalizzata a favorire il contribuente deve avvenire entro il termine perentorio fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e con le modalità previste nella disposizione medesima".

Il motivo è inammissibile perché corredato di un quesito di diritto - appena riportato - inidoneo alla stregua dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto non pertinente rispetto al caso in esame, e quindi malamente riferito alla fattispecie concreta.

La previsione dell'invocato art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, del quale l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie, che concerne un errore determinante un maggior credito del contribuente, in quanto relativa all'ipotesi di errore nella dichiarazione "che abbia determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito".

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre a spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Direttore Amministrativo
Dot. Stefano PALUMBO

Il Presidente

(Biagio Virgilio)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 LUG 2016

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO

